



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo
Unità Dublino

Roma, 3 ottobre 2012

OGGETTO: Richiesta dati.

Il regolamento CE n. 343/2003 - Dublino stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo, presentata in uno degli stati dell'Unione europea da un cittadino di un Paese terzo. Il regolamento è basato sulla necessità di una politica comune in materia di asilo, quale elemento fondamentale dell'Unione europea di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per tutti coloro che, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell'Unione.

Da una parte il sistema mira ad evitare il fenomeno dell' "asylum shopping", ossia che la stessa persona possa presentare domanda in più stati e dall'altra garantisce, nel rispetto del principio di non respingimento, l'effettivo esame della richiesta di protezione internazionale.

Poiché il regolamento si basa sul principio della responsabilità ad esaminare una domanda di asilo dello stato di primo ingresso o attraversamento, la gestione delle frontiere esterne costituisce un onere particolarmente gravoso per quei Paesi, come l'Italia, che si trovano a dover risolvere questo tipo di emergenza, da affrontare in un'ottica di collaborazione e condivisione con gli altri stati membri.

Infatti, l'esame dei dati, di cui all'allegato, mostra nell'anno 2011 un ulteriore incremento dovuto agli effetti della cd. "primavera araba", rispetto alla costante crescita delle richieste di presa/ripresa in carico formulate dagli altri stati membri all'Italia, mentre il numero delle richieste indirizzate dall'Italia agli Stati UE è notevolmente inferiore.

Per quanto riguarda l'accoglienza, si precisa che i richiedenti protezione internazionale, tra cui rientrano i cosiddetti "dublinanti", possono essere accolti nei centri governativi – denominati CARA – o nelle strutture predisposte dagli enti locali (Comuni, Province) che fanno parte del Sistema di Protezione – SPRAR. Nelle strutture governative ricevono vitto, alloggio, servizi di orientamento, di lingua, di assistenza legale, mentre nello SPRAR – cd. accoglienza di secondo grado – vengono elargiti servizi ancora più diversificati che riguardano anche la formazione lavoro e la ricerca di soluzioni abitative indipendenti. Si aggiunge, comunque, che sia nei centri CARA sia nei centri SPRAR, l'accoglienza è effettuata in considerazione delle esigenze della vulnerabilità, quali famiglie monoparentali, anzianità, disabilità, donne in gravidanza o sole con figli.

IL DIRIGENTE
Dinacci